



Tribunale di Barcellona P.G.

Presidenza

DECRETO N. 78

Preso atto dell'interlocuzione con il Consiglio Giudiziario e delle osservazioni formulate all'adunanza del 15/10/2020;

preso atto del d.l. 162/2019 nel testo convertito con legge 8/2020;

Premesso

che con D.Lv. 155/2012 veniva disposta la soppressione della Sezione Distaccata di Lipari di questo Tribunale;

che con D.Lv. 14/2014 la predetta Sezione Distaccata è stata "temporaneamente" ripristinata, fino al 31/12/2016;

che con successiva L. 21/2016 il predetto termine è stato ulteriormente prorogato al 31/12/2018;

che, con d.l. 91/18, nel testo convertito con l. 108/18, il termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021, peraltro con l'espressa previsione che da detta proroga non debbano *derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*;

che, infine, con d.l. 162/2019, nel testo convertito con l. 8/2020 del 28/2/2020 il termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022;

che il ripristino "temporaneo" della Sezione Distaccata di Lipari è stato operato senza contestuale dotazione di mezzi e personale; che, in particolare, la Sezione risulta priva di pianta organica tanto con riferimento al personale amministrativo, che con riferimento al personale di magistratura;

che, conseguentemente, la gestione della Sezione Distaccata di Lipari è stata assicurata, con immensi sacrifici, mediante applicazione di magistrati e personale amministrativo di altri Uffici (sede centrale, Ufficio del Giudice di Pace di Lipari, Tribunale di Messina);

che la natura temporanea del "ripristino" rende impossibile una programmazione anche solo a medio termine ed una organizzazione stabile;

che, coerentemente con la disposizione legislativa di ripristino, la gestione della Sezione Distaccata deve essere improntata alla sua natura "temporanea" e provvisoria, dunque precaria, come voluta dal legislatore, non potendosi operare una sorta di "stabilizzazione" mediante surrettizi atti amministrativi e/o organizzativi interni;

che l'assenza di una pianta organica comporta enormi disagi gestionali, stante la mancanza di disponibilità alle applicazioni e, comunque, l'assenza di un congruo numero di unità di personale da

distogliere dagli uffici di provenienza per essere destinati alla Sezione Distaccata;

che detta condizione appare insostenibile, non essendo possibile garantire continuità ed organicità nella gestione dei servizi di cancelleria e nella erogazione dei servizi giurisdizionali, con conseguente esposizione a responsabilità;

che anche in sede di recente revisione degli organici amministrativi, la situazione della Sezione Distaccata di Lipari è stata ignorata; che privi di riscontro si sono rivelati gli impegni verbalmente assunti da varie autorità istituzionali locali e nazionali;

evidenziato che lo svolgimento dell'attività giurisdizionale presso la Sezione Distaccata di Lipari è stata da sempre realizzata mediante applicazione di magistrati in servizio presso la sede centrale (stante l'inesistenza di una pianta organica presso detta sezione); che, in particolare, l'applicazione di magistrati professionali è stata limitata ad alcune materie, stante l'enorme carico gravante sugli stessi presso la sede centrale sia in termini di sopravvenienze che di pendenze; che, pertanto, per l'attività giudiziaria è stata impiegata, in via prevalente, la magistratura onoraria;

che anche in sede di recente revisione degli organici della magistratura, la situazione della Sezione Distaccata di Lipari è stata ignorata;

che detto modello organizzativo è eccessivamente oneroso e profondamente disfunzionale, oltre a risultare incompatibile con la progressiva specializzazione realizzata presso la sede centrale, conformemente a quanto imposto dalla Circolare sulla formazione delle Tabelle adottata con delibera del 23/7/2020 del Consiglio Superiore della Magistratura (cfr. artt. 57 e ss.); che, peraltro, l'ormai imminente entrata in vigore dell'art. 1 D.Lv. 116/17 impone ulteriore drastica limitazione nell'impiego della Magistratura Onoraria;

rilevato che nel permanere di detta condizione deve operarsi una correzione della organizzazione dell'attività presso la Sezione Distaccata di Lipari, finalizzata ad armonizzare l'erogazione dei servizi giurisdizionali presso detta Sezione con quelli erogati presso la sede centrale, in termini di tempistica e specializzazione, consentendo una razionale ed opportuna continuità organizzativa;

che la gestione ed organizzazione della Sezione Distaccata deve essere armonizzata allo spirito della legge che la ha ripristinata con carattere di temporaneità e, conseguentemente, di precarietà, nonchè alla organizzazione del Tribunale di Barcellona P.G., non apparendo ammissibile, nel medesimo circondario, lo svolgimento disomogeneo di attività giurisdizionali a seconda del territorio;

evidenziato, in ogni caso, che alla data del 31/12/2022 è prevista la definitiva chiusura della Sezione Distaccata di Lipari; che nelle condizioni attuali, nella totale assenza strutturale di dotazioni di personale ed amministrative, considerato che in occasione dei recenti provvedimenti di revisione delle piante organiche, nessuna dotazione è stata prevista per la Sezione Distaccata di Lipari, non è preventivabile una ulteriore proroga;

che nel periodo che precede la chiusura della Sezione le poche risorse disponibili devono essere concentrate nella definizione dei procedimenti civili e penali pendenti, apparendo irrazionale e, persino irresponsabile, disporre l'assegnazione di nuovi procedimenti a detta Sezione nella consapevolezza, per un verso, della impossibilità di una adeguata gestione amministrativa e giurisdizionale; per altro verso della ormai prossima definitiva chiusura e, dunque della impossibilità di completarne la trattazione e di dovere imporre alle parti l'ulteriore, irragionevole, disagio, di una successiva migrazione dei procedimenti;

evidenziato che, come da acquisizione dei dati statistici, alla data del 6/11/2020 presso la Sezione Distaccata erano pendenti n. 499 procedimenti penali e n. 575 procedimenti civili; che presso la medesima Sezione risultavano fissate n. 45 udienze civili fino al mese di ottobre 2021 e n. 22 udienze penali fino al mese di luglio 2021;

rilevato che ai sensi dell'art. 10 commi 8 e 9 del D.Lv. 14/14 cit. *in considerazione di particolari esigenze, il presidente del tribunale, sentite le parti, può disporre che una o più udienze relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale siano tenute nella sezione distaccata, o che una o più udienze relative a procedimenti da trattare nella sezione distaccata siano tenute nella sede principale... Sentiti il consiglio giudiziario ed il consiglio dell'ordine degli avvocati, il provvedimento può essere adottato anche in relazione a gruppi di procedimenti individuati secondo criteri oggettivi;*

rilevato che detta facoltà organizzativa è stata già adottata, con riferimento ad una serie di materie civili e penali, con decreto n. 62/2014 del 4/6/2014 e con decreto n. 75 del 22/11/2019;

che, per le ragioni predette, si rende indispensabile adottare nuova disposizione organizzativa, funzionale all'attuale assetto amministrativo ed alla imminente scadenza della proroga della Sezione, coerente con la previsione tabellare implicante un elevato livello di specializzazione nella trattazione degli affari, prevedendosi che, a decorrere dal 1 gennaio 2021, una ulteriore serie di procedimenti civili e penali, individuati per materia, in funzione della particolare complessità o dei criteri di specializzazione già adottati presso questo Tribunale, vengano trattati presso la sede centrale, ancorchè relativi a questioni ricadenti nel territorio della Sezione Distaccata di Lipari, ferma restando la prosecuzione della trattazione presso la Sezione Distaccata dei procedimenti già incardinati;

che, in tal senso, coerentemente con quanto previsto in via generale per la tabella di organizzazione del Tribunale, una serie di materie devono essere concentrate presso i gruppi di lavoro specializzati presso la stessa sede centrale, attribuendosi alla Sezione Distaccata materie riservate, secondo la tabella organizzativa e le disposizioni normative, alla Magistratura Onoraria;

che detta disposizione appare pienamente e ragionevolmente coerente con lo spirito della norma che ha previsto il ripristino temporaneo e provvisorio della Sezione Distaccata, consentendo-

si la trattazione in sede decentrata dei procedimenti di minore complessità, gestibili secondo un criterio di maggiore prossimità;

che, pertanto, ferme restando le disposizioni di cui ai menzionati decreti 62/2014 e 75/2019 e la prosecuzione della trattazione presso la Sezione Distaccata di Lipari dei procedimenti già incaricati, deve ulteriormente prevedersi la trattazione presso la sede centrale:

- a) Dei procedimenti penali aventi ad oggetto appello avverso sentenze del giudice di pace di Lipari; nonché dei procedimenti penali attivati ai sensi dell'art. 550 c.p.p. relativi ai seguenti reati contro la persona, la famiglia e le armi: art. 570 c.p., art. 570 bis c.p., art. 582 c.p., art. 610 c.p., art. 612 c.p., art. 660 c.p., art. 4 l. 110/75;
- b) Dei procedimenti civili in materia di: diritti reali, possesso, trascrizioni; locazione e comodato di immobile urbano; successioni; altri istituti e leggi speciali; contratti bancari se di valore dichiarato superiore a € 52.000,00 o indeterminabile; contratti e obbligazioni varie se di valore dichiarato superiore a € 52.000,00 o indeterminabile; controversie di diritto industriale e societario; persone giuridiche e diritto societario; responsabilità extracontrattuale se di valore dichiarato superiore a € 52.000,00 o indeterminabile; appello avverso le sentenze civili del Giudice di Pace di Lipari; ogni altra materia sopra non elencata se di valore dichiarato superiore a € 52.000,00 o indeterminabile;
- c) che deve prevedersi la facoltà per il giudice civile procedente presso la sede centrale di delegare lo svolgimento di attività istruttoria inerente all'audizione di testi aventi residenza in Lipari, al magistrato onorario operante presso la Sezione Distaccata di Lipari, sempre che le parti vi consentano;

ritenuto che deve altresì prevedersi che i giudici applicati alla Sezione Distaccata di Lipari si adoperino affinché una parte consistente del contenzioso pendente, al netto delle nuove assegnazioni, venga definito entro il 31/12/2022;

rilevato che con nota del 24/09/2020 è stato richiesto parere al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Messina ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G.;

preso atto del parere favorevole formulato dal Procuratore della Repubblica con nota del 24/09/2020;

acquisiti i pareri del Consiglio Giudiziario e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

preso atto del parere contrario espresso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nelle adunanze del 21/10/2020 (parere che si allega al presente);

evidenziato che nulla può argomentarsi da tale parere, atteso che lo stesso, sostanzialmente, non motiva le ragioni della contrarietà, a differenza dell'articolato parere favorevole espresso nell'adunanza del 23/10/2019 (che parimenti si allega) in relazione alla modifica organizzativa

adottata con il decreto n. 75/2019 di cui si è detto sopra;

vista l'interlocuzione con il Consiglio Giudiziario in sede e preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Messina nella seduta del 27/11/2020 (parere che si allega al presente);

visto l'art. 10 commi 8 e 9 del D.Lv. 14/14;

p.q.m.

ad integrazione del decreto n. 62 del 4/6/2014 e del decreto n. 75 del 22/11/2019, a decorrere dal 1/1/2021,

dispone

ferme restando le disposizioni di cui ai menzionati decreti 62/2014 e 75/2019, e la prosecuzione della trattazione presso la Sezione Distaccata di Lipari dei procedimenti già incardinati, **a decorrere dal 01/01/2021, andranno trattati presso la sede centrale**, ancorchè relativi a territorio della Sezione Distaccata di Lipari:

- a) i **procedimenti penali** aventi ad oggetto appello avverso sentenze del giudice di pace di Lipari; nonché i **procedimenti penali** attivati ai sensi dell'art. 550 c.p.p. relativi ai seguenti reati contro la persona, la famiglia e le armi: violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.), violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio (art. 570 bis c.p.), lesioni (art. 582 c.p.), art. violenza privata (610 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.), molestie (art. 660 c.p.), armi (art. 4 l. 110/75);
- b) i **procedimenti civili in materia di**: diritti reali, possesso, trascrizioni; locazione e comodato di immobile urbano; successioni; altri istituti e leggi speciali; contratti bancari se di valore dichiarato superiore a € 52.000,00 o indeterminabile; contratti e obbligazioni varie se di valore dichiarato superiore a € 52.000,00 o indeterminabile; controversie di diritto industriale e societario; persone giuridiche e diritto societario; responsabilità extracontrattuale se di valore dichiarato superiore a € 52.000,00 o indeterminabile; appello avverso le sentenze civili del Giudice di Pace di Lipari; ogni altra materia sopra non elencata se di valore dichiarato superiore a € 52.000,00 o indeterminabile.

Autorizza i giudici civili della Sede Centrale, ove le parti vi consentano, **a delegare al magistrato onorario operante presso la Sezione Distaccata di Lipari**, lo svolgimento di **attività istruttoria** inerente all'audizione di testi maggiorenni aventi residenza in territorio della Sezione Distaccata di Lipari, attività che, in tal caso, andrà svolta presso gli Uffici della Sezione Distaccata di Lipari;

invita

i giudici applicati presso la Sezione Distaccata di Lipari ad adoperarsi affinché l'intero contenzioso pendente, al netto delle nuove assegnazioni, venga definito entro il 31/12/2022.


Si comunichi: al Sig. Ministro della Giustizia, al Sig. Capo del DOG presso il Ministero della Giustizia, al Sig. Presidente della Corte d'Appello.

Si comunichi al Sig. Procuratore Generale, al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona P.G. ed ai Sig.ri Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G., Messina e Patti.

Si comunichi al Sig. Presidente di Sezione, ai Sig.ri Magistrati, al Sig. Dirigente Amministrativo, ai Sig.ri Direttori Amministrativi-

Si pubblichi sul sito istituzionale del Tribunale.

Barcellona P.G., 17/12/2020

il presidente
(Giovanni De Marco)




Tribunale di Barcellona P.G.

Presidenza

TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
PRESIDENZA
n. 2503..... protocollo

Al Consiglio Giudiziario presso la
Corte d'Appello di
MESSINA

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
BARCELLONA P.G.

p.c.

Al Ministero della Giustizia
Sig. Capo di Gabinetto
ROMA

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi
Sig. Capo Dipartimento
ROMA

Al Sig. Procuratore della Repubblica
SEDE

al Sig. Presidente di Sezione
SEDE

ai Sigg. Magistrati
SEDE

Barcellona P.G.



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Il Procuratore della Repubblica
Emanuele Crescenti

Oggetto: assegnazione alla sede centrale dei procedimenti penali aventi ad oggetto talune ipotesi di reato - richiesta di parere ai sensi dell'art. 10 comma 9 D.Lv. 14/14

Barcellona P.G., 24/09/2020

Premesso

che con D.Lv. 155/2012 veniva disposta la soppressione della Sezione Distaccata di Lipari di questo Tribunale;

che con D.Lv. 14/2014 la predetta Sezione Distaccata è stata "temporaneamente" ripristinata, fino al 31/12/2016;

che con successiva L. 21/2016 il predetto termine è stato ulteriormente prorogato al 31/12/2018;

che, infine, con d.l. 91/18, nel testo convertito con l. 108/18, il termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021, peraltro con l'espressa previsione che da detta proroga non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



che il ripristino "temporaneo" della Sezione Distaccata di Lipari è stato operato senza contestuale dotazione di mezzi e personale; che, in particolare, la Sezione risulta priva di pianta organica tanto con riferimento al personale amministrativo, che con riferimento al personale di magistratura;

che, conseguentemente, la gestione della Sezione Distaccata di Lipari è stata assicurata, con immensi sacrifici, mediante applicazione di magistrati e personale amministrativo di altri Uffici (sede centrale, Ufficio del Giudice di Pace di Lipari, Tribunale di Messina);

che la natura temporanea del "ripristino" rende impossibile una programmazione anche solo a medio termine ed una organizzazione stabile;

che l'assenza di una pianta organica comporta enormi disagi gestionali, stante la mancanza di disponibilità alle applicazioni;

evidenziato che il servizio di cancelleria presso la Sezione Distaccata di Lipari è stato assicurato, fino al giugno 2020, dall'assistente giudiziario sig. Antonino Paino, in applicazione da altro Ufficio Giudiziario del Distretto, disponibile all'applicazione essendo residente in Lipari; che dal mese di giugno 2020, stante il collocamento in quiescenza del sig. Paino, la gestione della Sezione è stata operata in maniera ancor più precaria e provvisoria, mediante applicazioni saltuarie e frammentarie, per nulla condivise dal personale, con conseguenti malumori, proteste e disservizi;

che detta condizione appare insostenibile, non essendo possibile garantire continuità ed organicità nella gestione dei servizi di cancelleria e nella erogazione dei servizi, con conseguente esposizione a responsabilità;

rilevato che le reiterate richieste di assegnazione di personale di cancelleria per la Sezione distaccata di Lipari, rivolte al Ministero, alla Corte d'Appello ed alla stessa Amministrazione Comunale di Lipari, sono rimaste del tutto prive di riscontro; che parimenti sono rimaste prive di riscontro le richieste di provvedere alla istituzione di una pianta organica – per il personale amministrativo e per il personale di magistratura – presso la Sezione Distaccata di Lipari, in assenza della quale la Sezione rimane una scatola vuota; che privi di riscontro si sono rivelati gli impegni verbalmente assunti da varie autorità politiche istituzionali;

che anche in sede di recente revisione degli organici amministrativi e di magistratura, la situazione della Sezione Distaccata di Lipari è stata ignorata;

rilevato che nel permanere di detta condizione non si può assicurare il funzionamento della Sezione Distaccata essendo detto funzionamento affidato a provvedimenti di applicazione al di fuori di una razionale ed opportuna continuità organizzativa;

evidenziato, in ogni caso, che alla data del 31/12/2021 è prevista la definitiva chiusura della Sezione Distaccata di Lipari; che nelle condizioni attuali, nella totale assenza di dotazioni di personale ed amministrative, non è preventivabile una ulteriore proroga, la quale rappresenterebbe solo un atto

di irresponsabile follia amministrativa;

che nel breve periodo che precede la chiusura della Sezione le poche risorse disponibili devono essere concentrate nella definizione dei procedimenti civili e penali pendenti, apparendo irrazionale e, persino irresponsabile, disporre l'assegnazione di nuovi procedimenti a detta Sezione nella consapevolezza, per un verso, della impossibilità di una adeguata gestione amministrativa e giurisdizionale; per altro verso della ormai prossima definitiva chiusura e, dunque della impossibilità di completarne la trattazione e di dovere imporre alle parti l'ulteriore, irragionevole, disagio, di una successiva migrazione dei procedimenti;

rilevato che ai sensi dell'art. 10 commi 8 e 9 del D.Lv. 14/14 cit. *in considerazione di particolari esigenze, il presidente del tribunale, sentite le parti, può disporre che una o più udienze relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale siano tenute nella sezione distaccata, o che una o più udienze relative a procedimenti da trattare nella sezione distaccata siano tenute nella sede principale...* Sentiti il consiglio giudiziario ed il consiglio dell'ordine degli avvocati, il provvedimento può essere adottato anche in relazione a gruppi di procedimenti individuati secondo criteri oggettivi;

rilevato che detta facoltà organizzativa è stata già adottata, con riferimento ad una serie di materie civili e penali, con decreto n. 62/2014 del 4/6/2014, il cui contenuto è stato confermato nella tabella organizzativa vigente (v. § 2.20 della Tabella di Organizzazione vigente) e con decreto n. 75 del 22/11/2019 con riferimento ad una serie di materie penali;

che, in atto, presso la Sezione Distaccata vengono iscritti, in media, un numero non superiore a 50 procedimenti penali per anno e non superiore a n. 90 procedimenti civili per anno;

che, per le ragioni predette, si rende indispensabile adottare nuova disposizione organizzativa, funzionale all'attuale assetto amministrativo ed alla imminente scadenza della proroga della Sezione, prevedendosi che, a decorrere dal 1 gennaio 2021, una serie di procedimenti civili e penali, individuati per materia, in funzione della particolare complessità o dei criteri di specializzazione già adottati presso questo Tribunale, vengano trattati presso la sede centrale, ancorchè relativi a questioni ricadenti nel territorio della Sezione Distaccata di Lipari, ferma restando la prosecuzione della trattazione presso la Sezione Distaccata dei procedimenti già incardinati;

che, in particolare, ferme restando le disposizioni di cui ai menzionati decreti 62/2014 e 75/2019, e la prosecuzione della trattazione presso la Sezione Distaccata di Lipari dei procedimenti già incardinati, deve ulteriormente prevedersi la trattazione presso la sede centrale:

- a) Dei procedimenti penali aventi ad oggetto appello avverso sentenze del giudice di pace di Lipari; nonché dei procedimenti penali attivati ai sensi dell'art. 550 c.p.p. relativi ai seguenti reati contro la persona, la famiglia e le armi: art. 570 c.p., art. 570 bis c.p., art. 582 c.p., art.

610 c.p., art. 612 c.p., art. 660 c.p., art. 4 l. 110/75;

- b) Dei procedimenti civili in materia di: diritti reali, possesso, trascrizioni; locazione e comodato di immobile urbano; successioni; altri istituti e leggi speciali; contratti bancari se di valore dichiarato superiore a € 26.000,00 o indeterminabile; contratti e obbligazioni varie se di valore dichiarato superiore a € 26.000,00 o indeterminabile; controversie di diritto amministrativo; diritto industriale e societario; persone giuridiche e diritto societario; responsabilità extracontrattuale se di valore dichiarato superiore a € 26.000,00 o indeterminabile; appello avverso le sentenze civili del Giudice di Pace di Lipari; ogni altra materia sopra non elencata se di valore dichiarato superiore a € 26.000,00 o indeterminabile;

ritenuto che deve altresì prevedersi che i giudici applicati alla Sezione Distaccata di Lipari si adoperino affinché l'intero contenzioso pendente, al netto delle nuove assegnazioni, venga definito entro il 31/12/2021;

tutto ciò premesso chiedo che codesto Consiglio Giudiziario e codesto Consiglio dell'Ordine vogliano esprimere il predetto eventuale parere, prodromico all'adozione dei provvedimenti organizzativi sopra descritti.

Il Sig. Procuratore della Repubblica ed il Sig. Presidente di Sezione vorranno trasmettere eventuale parere con cortese sollecitudine allo scrivente, nonché, direttamente, al Consiglio Giudiziario ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Ringrazio e resto in attesa di cortese urgente riscontro.

il presidente
(Giovanni De Marco)
Giovanni De Marco

V/o ristretto e cui pure Felice
(presente al consiglio ma non
espresso un parere né altri
provvedimenti a tenerne conto)

Barcellona P.G. 24/08/2020

Emanuele Crescenti
Il Procuratore della Repubblica
Emanuele Crescenti

Ordine degli Avvocati Barcellona Pozzo di Gotto

Barcellona PG, 03 NOV 2020

Prot. N. 3394/2020


Ill.mo sig.
Presidente del Tribunale di Barcellona PG

a mezzo pec

OGGETTO: delibera COA 21.10.2020 – Parere ai sensi dell'art. 10 co. 9 D. L.vo
14/14 (cfr. nota Presidente Tribunale Barcellona PG prot. n. 2797)

Si trasmette, in allegato, quanto in oggetto.

Distinti saluti



M_DG.Tribunale di BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Prot. 04/11/2020.0002951.E



**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARCELLONA POZZO DI GOTTO**

ADUNANZA DEL 21.10.2020

Omissis

Si da lettura della richiesta (prot. n. 3137/2020 del 20.10.2020) pervenuta dal Presidente del Tribunale di Barcellona PG con la quale viene richiesto al Consiglio di esprimere parere, ai sensi dell'art. 10 co. 9 D. Lv. 14/14, in merito all'assegnazione alla sede centrale dei procedimenti penali aventi ad oggetto talune ipotesi di reato e dei procedimenti civili relativi ad alcune materie.

Il Consiglio, richiamando il contenuto di tutte le precedenti deliberazioni e di quella dell'adunanza straordinaria del 2.12.2019, delibera di esprimere parere negativo.


omissis

Il Consigliere Segretario
f.to Avv. Maria Correnti

Il Presidente
f.to Avv. Antonella Fugazzotto

E' copia conforme all'originale per estratto
Barcellona PG, 21.10.2020

Il Consigliere Segretario
Avv. Maria Correnti



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'M. Correnti', written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI' around the perimeter and 'Barcellona Pozzo di Gotto' in the center.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

ADUNANZA DEL 23.10.2019

omissis

Punto 5 all'o.d.g.: Richiesta parere Presidente del Tribunale (rif. nota prot. n. 3094 del 18/10/2019)

Si da lettura della nota (prot. N. 3447/19 del 21/10/19) pervenuta dal Tribunale di Barcellona PG in merito alla assegnazione alla sede centrale dei procedimenti penali aventi ad oggetto talune ipotesi di reato e con la quale viene richiesto parere ai sensi dell'art. 10 comma 9 D. Lv. 14/14.

Il "temporaneo ripristino" della Sezione Distaccata di Lipari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto merita alcune considerazioni.

Non v'è dubbio che, al pari di quello scolastico e di quello sanitario, si debba garantire alle Isole Eolie anche un efficace presidio giudiziario, quanto mai necessario per la tempestiva tutela dello specialissimo ecosistema e del patrimonio ambientale e culturale, per prevenire il saccheggio del territorio e contrastare le mire della criminalità anche economica.

Invero, interventi legislativi contraddittori e demagogici hanno determinato il sostanziale collasso della locale Sezione, efficacemente delineato dal Presidente del Tribunale nella sua richiesta di parere.

Ma, la specialità territoriale delle Isole Eolie impone che alla Sezione Distaccata del Tribunale siano assicurate quelle minime dotazioni, senza le quali - a parere di questo Ordine Professionale - appare ardua la sua effettiva ed utile funzione.

Si fa riferimento a:

- Sede dignitosa e funzionale, opportunamente dimensionata ed attrezzata per ospitare gli uffici dei Magistrati, le cancellerie, l'aula di udienza, il Giudice di Pace e l'

Ufficiale Giudiziario. La struttura dovrebbe essere adeguatamente cablata per le esigenze del processo telematico e munita di un efficiente impianto di videoconferenza per consentire – anche con opportuna previsione legislativa – la celebrazione a distanza dei processi ove occorra;

- Ampliamento della pianta organica del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con previsione di almeno un magistrato togato e tre unità di cancelleria da assegnare alla Sezione Distaccata con speciali incentivi remunerativi, previdenziali e di missione;
- Adeguata foresteria per ospitare il personale giudicante e di cancelleria non solo per il caso di blocco dei collegamenti marittimi.

Ritiene poi questo Ordine che la mobilità ed operatività di magistrati e funzionari non possa dipendere dai servizi pubblici di collegamento con la terra ferma e tra le varie isole, per cui dovrebbe essere assicurato alla Sezione Distaccata del Tribunale il supporto operativo e logistico del Servizio Navale della Polizia Penitenziaria.

In ogni caso, e prescindendo dal mantenimento o meno della Sezione Distaccata, tale supporto operativo e logistico del Servizio Navale dovrebbe essere disposto fin da adesso per l'Ufficiale Giudiziario, per la semplice ragione che il suo oggettivo impedimento al normale espletamento dei compiti d'istituto pregiudica la tempestiva ed efficace esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

Ciò posto, considerata la situazione in cui oggi versa la Sezione Distaccata di Lipari anche per l'insufficienza dell'organico, questo Consiglio esprime parere favorevole all'adozione dei provvedimenti organizzativi delineati dal Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con la sua nota 18.10.2019 prot. 3094.

Si trasmetta a:

Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto

Presidente della Corte d'Appello di Messina

Procuratore Generale di Messina

Consiglio Giudiziario

Consiglio Superiore della Magistratura

Ministero della Giustizia

omissis

Il Consigliere Segretario
f.to Avv. Maria Correnti


Il Presidente
f.to Avv. Antonella Fugazzotto

E' copia conforme all'originale

Barcellona PG, 23/10/2019

Il Presidente

Avv. Antonella Fugazzotto





CORTE DI APPELLO DI MESSINA

Via Tommaso Cannizzaro - 98100 Messina - Italia Tel. 090/77661

CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Tel. 090/717297 - 7766385 Fax: 090/675271 e-mail: ca.messina@giustizia.it

Prot. *114-20/20*

Rif. nota prot.

OGGETTO: *Nota prot. 2503 del 24.09.2020 a firma del Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - Assegnazione alla sede centrale dei procedimenti penali aventi ad oggetto talune ipotesi di reato - Richiesta di parere ai sensi dell'art. 10 co 9 del d. lgs 14/2014 - Successiva nota prot. 8658 in data 28.09.2020 a firma del Presidente dell' A.F.I.E. - Osservazioni in ordine alla nota prot. n. 2503 del Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - Ratifica Comunicazione al COA di Barcellona Pozzo di Gotto - Successiva nota n. 2797 del 20/10/2020 a firma del Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Successiva nota presidente del Tribunale di Barcellona P.G. n. 3061 pervenuta il 13/11/2020.*

Al Ministero della Giustizia
Sig. Capo di Gabinetto
Roma

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria
del Personale e dei Servizi
Sig. Capo Dipartimento
Roma

Al Sig. Presidente del Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto

Al sig. Procuratore della Repubblica di
Barcellona Pozzo di Gotto

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Barcellona Pozzo di Gotto

In relazione a quanto indicato in oggetto, si trasmette l'estratto del verbale della seduta del Consiglio Giudiziario del 26.11.2020

Messina, *16* DIC. 2020

Il Presidente della Corte
(dott. Michele GALLUCCIO)

D.
27/11/20
P. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dot. Giovanni De Merco



Corte di Appello di Messina
Consiglio Giudiziario
VERBALE DI SEDUTA

L'anno 2020 il giorno 26 del mese di novembre alle ore 15:30, previa rituale convocazione, si è riunito in video conferenza tramite piattaforma informatica teams, in seduta ordinaria, ai sensi dell'art. 1 c. 1 del regolamento interno del c.g., nella composizione integrata di cui all'articolo 10 del d.lgs. 27.01.2006, n. 25, come modificato dal d.lgs. 31.05.2016, n. 92, con la presenza dei Sigg.:

Dott. Michele Galluccio Presidente della Corte di Appello	<i>Membro di diritto</i>	Presente
Dott. Vincenzo Barbaro Procuratore Generale della Repubblica	<i>Membro di diritto</i>	Presente
Dott. Antonino Orifici Giudice di Tribunale	<i>Componente</i>	Presente fino alle 19,09
Dott.ssa Maria Vermiglio Giudice di Tribunale	<i>Componente</i>	Presente dalle ore 16,05
Dott. Annalisa Arena Sostituto Procuratore	<i>Componente</i>	Presente dalle ore 16,05
Dott. ssa Maria Militello Giudice di Tribunale	<i>Componente</i>	Presente
Dott. Eugenio Fiorentino Giudice di Tribunale	<i>Componente</i>	Presente dalle ore 16,05
Dott. Marco Accolla Sostituto Procuratore	<i>Componente</i>	Presente
Prof. Angelo Federico Docente universitario	<i>Componente</i>	Presente dalle ore 16,05 alle ore 18,29
Avv. Nunzio Cammaroto Avvocato	<i>Componente</i>	Presente dalle ore 16,05 alle ore 18,29
Avv. Tindaro Giusto Avvocato	<i>Componente</i>	Presente fino alle ore 18,02
Avv. Vincenzo La Torre Giudice di Pace onorario	<i>Componente</i>	Presente fino alle 16,05
Avv. Alessandro Ziino Vice Procuratore onorario	<i>Componente</i>	Presente fino alle 16,05
Avv. Giuseppe Guglielmo Turrisi Giudice di Pace onorario	<i>Componente</i>	Presente fino alle 16,05

OMISSIS

La seduta procede in composizione allargata alle ore 16,05.

OMISSIS

11. Nota prot. 2503 del 24.09.2020 a firma del Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – Assegnazione alla sede centrale dei procedimenti penali aventi ad oggetto talune ipotesi di reato – Richiesta di parere ai sensi dell'art. 10 co 9 del d. lgs 14/2014 – Successiva nota prot. 8658 in data 28.09.2020 a firma del Presidente dell' A.F.I.E. – Osservazioni in ordine alla nota prot. n. 2503 del Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – Ratifica Comunicazione al COA di Barcellona Pozzo di Gotto – Successiva nota n. 2797 del 20/10/2020 a firma del Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Successiva nota presidente del Tribunale di Barcellona P.G. n. 3061 pervenuta il 13/11/2020. relatore dr. Marco Accolla;

Il Consiglio giudiziario, dopo ampia e articolata discussione, rilevato che, secondo le attuali previsioni legislative, la sezione distaccata del Tribunale di Lipari sarà soppressa il 31.12.2022; considerato che, attualmente, risultano pendenti in quella sezione distaccata 499 procedimenti penali e 575 procedimenti civili, con 22 udienze fissate fino a luglio 2021 per il settore penale e 45 udienze fino ad ottobre 2021 per il settore civile; che, altresì, mediamente, le sopravvenienze annue della sezione distaccata eoliana si aggirano intorno a 140-180 procedimenti penali e a 120 procedimenti civili; che il provvedimento del Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto opererebbe per le restanti due annualità di funzionamento di quel Tribunale (anni 2021 e 2022) e riguarderebbe una quota parte, quantunque cospicua, delle ipotizzate sopravvenienze civili e penali, non intaccando il numero dei procedimenti attualmente pendenti (che rimarrebbe incardinato nella sezione distaccata); ritenuto che, dunque, il provvedimento presidenziale non determinerebbe in atto un sostanziale svuotamento dei carichi giudiziari della sezione distaccata, ma solo una riduzione delle sopravvenienze che consentirebbe una migliore organizzazione dell'attività giudiziaria, più compatibile con i modelli organizzativi richiesti dal Consiglio Superiore della Magistratura nell'ottica, de iure condito, di un ufficio destinato alla chiusura alla fine del 2022; considerato che la soluzione organizzativa prospettata dal Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, tenuto conto del disposto normativo che, allo stato, prevede la cessazione di operatività della sezione staccata insulare e tenuto conto delle gravi oggettive carenze in cui versa la medesima sezione, appare, dunque, orientata a favorire una migliore organizzazione dell'attività giudiziaria della sezione distaccata di Lipari e, per gli effetti, anche della stessa sede centrale di Barcellona P.G.

P.Q.M.

dando atto del parere contrario dei Consiglieri Cammaroto, Giusto, Fiorentino, Arena e dell'astensione del prof. Federico, esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 10 c. 9 del D.lgs.14/2014.

Si evidenzia che il Presidente della Corte d'Appello, dopo aver ribadito che, *de iure condito*, la sezione distaccata sarà attiva fino al 31.12.2022, ed altresì che il provvedimento non andrebbe ad incidere sulle attuali pendenze, esprime, sul predetto punto, un sofferto parere favorevole, anche sulla scorta della precedente esperienza di Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che lo ha portato ad avere piena contezza delle difficoltà operative dell'ufficio. Rileva, altresì, che le condizioni di operatività della sezione vanno riviste, a suo avviso, alla luce delle procedure che sono state sperimentate in questi mesi di

emergenza sanitaria e quindi delle potenzialità che la comunicazione informatica ha espresso in queste occasioni.

Il Presidente della Corte d'Appello chiede, inoltre, che il presente verbale sia trasmesso agli uffici competenti del Ministero della Giustizia affinché, valutata la gravità – sotto il profilo della dotazione del personale amministrativo in cui versa l'ufficio giudiziario eoliano, possano finalmente – dopo innumerevoli segnalazioni rimaste disattese - fornire alla sezione distaccata di Lipari quelle pur minime necessarie risorse atte a garantire a quell'ufficio giudiziario una minimale operatività.

OMISSIS

Seguono le firme del Presidente e del Segretario

Estratto conforme all'originale

Messina 27 novembre 2020

Il Direttore Amministrativo

Luigi Catropia

